



Spett.le
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Centrale
Via Tamburù n.10
41027 Pievepelago (MO)

Reggio Emilia, 16 Marzo 2026

OGGETTO: SERVIZI CLOUD SAAS, DI CONSERVAZIONE E ASSISTENZA PER SOFTWARE GESTIONALE DEI DATI DI RILEVAZ. PRESENZE DEL PERSONALE - ANNO 2026 - CIG BAC204B2E7

DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA

*Possesso dei requisiti per l'affidamento di contratti pubblici
ex Artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici)*

Il sottoscritto **DONATI PAOLO**,

residente

nato il 28/02/1940 a Bologna (BO)

a Reggio nell'Emilia (RE), Via Dimitrov 76/12

codice

fiscale DNTPLA40B28A944N//

in qualità di Vice Presidente del CDA e Legale Rappresentante della APKAPPA
società SRL

con sede Legale e Amministrativa in Reggio Emilia (RE), Italia - in Via M. Gandhi, 24/A, C.A.P. 42123
Operativa Comune di MAGENTA (MI), Italia - in Via Milano 89/91, C.A.P. 20013

con tel. 02 94454000, fax 02 94454339, apkappa@apkappa.it, apkappa@legalmail.it,
recapiti www.apkappa.it

iscritta al Registro delle Imprese dell'Emilia C.F./P.I.V.A. n. 08543640158

– consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché alla decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere

in adempimento a quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alla comprova di stati, qualità personali e di terzi di cui si abbia diretta conoscenza e fatti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti di notorietà

sotto forma di:

PARTE

☒ operatore singolo

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. :

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

- 1 / 17 -

- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, amministrative e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA

- che l'indirizzo del soggetto dichiarante sopraindicato è il domicilio eletto per le comunicazioni e di autorizzare espressamente l'Ente appaltante all'invio di ogni comunicazione relativa alla presente procedura ed avente valore legale ai predetti recapiti, compresa la posta elettronica certificata, la posta elettronica ordinaria sopra indicati.
 - che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un'attività pertinente con la procedura in oggetto, con i seguenti dati:
- che la società APKAPPA srl. è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia con le seguenti generalità:

Codice fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese	08543640158
Data di iscrizione	19 febbraio 1996
Iscritta nella sezione	Ordinaria
Numero iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA)	RE-313421
Denominazione	APKAPPA srl
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata
Sede legale	Reggio Emilia-42123, Via M.K. Gandhi, 24/a
Costituzione con atto del	07 novembre 1986
Capitale Sociale	€ 627.000,00
Durata della Società	data termine 31 dicembre 2050
Data inizio attività	01 Luglio 1989

- 2 / 29 -

PARTE

Oggetto sociale	La società ha per oggetto: - la realizzazione, la manutenzione e l'avviamento di applicazioni software per la Pubblica Amministrazione Locale e per le aziende; - la fornitura di servizi in loco ed in outsourcing, l'assistenza e la formazione del personale dei clienti che utilizzano le applicazioni ed i servizi predetti; - la consulenza normativa e organizzativa alle strutture operative dei clienti che utilizzano o intendono utilizzare i programmi applicativi predetti; - la fornitura di materiale hardware e apparecchiature relative ed affini; - lo studio e la realizzazione di sistemi informativi anche territoriali per l'elaborazione e la tele-elaborazione di dati, sia come apparecchiature che come programmi operativi; - l'assistenza tecnica relativa, l'acquisto, la produzione, la commercializzazione e la trasformazione di apparecchiature, sistemi elettronici e loro componenti; - lo studio, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti telefonici interni o impianti di TLC, di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica all'interno di edifici adibiti ad uso abitazione, ad attività produttiva, commerciali, del terziario e agli altri usi diversi da quello civile; - la creazione e la gestione di reti commerciali aventi per oggetto la vendita dei prodotti e dei servizi di cui sopra. La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Il tutto con espressa esclusione di ogni attività professionale riservata ad iscritti in Albi o elenchi.
Attività	Produzione di software non connesso all'edizione; realizzazione, manutenzione e avviamento di programmi applicativi per sistemi contabili aziendali, fornitura di apparecchiature relative ed affini e conseguente assistenza e consulenza; progettazione, realizzazione, installazione ed assistenza di software applicativo e sistemi informativi operanti su reti LAN e WAN; progettazione, produzione, assemblaggio e vendita di hardware, firmware e software; progettazione ed erogazione di servizi software as a service (SAAS), con l'applicazione dei controlli previsti dalle linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISOMEC 27018:2014, in architettura public cloud e di comunicazione per la pubblica amministrazione; erogazione di servizi di consulenza; formazione e supporto tecnico, progettazione, sviluppo ed installazione di sistemi e impianti avanzati di telecontrollo, fleet management e videosorveglianza su reti wireless (GSM, GPRS, UMTS, NBIOT) e su banda larga; servizio di conservazione dei documenti informatici. Servizi di elaborazione dati, elaborazioni stipendi, data entry, bonifica banche dati, servizio a supporto delle attività degli enti locali, realizzazione siti istituzionali.
Forma Amministrativa e Controllo	Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri Collegio Sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti
Amministratori in carica	Presidente Consiglio Amministrazione e Legale Rappresentante MAGGIOLI PAOLO Vice Presidente Consiglio Amministrazione e Legale Rappresentante DONATI PAOLO Amministratore Delegato e Legale Rappresentante BONATI GIOVANNI Consigliere delegato DONATI ALBERTO Consigliere CORRADINI IVANO Consigliere MAGGIOLI AMALIA

PARTE

Consigliere BIANCHI ANGELO

• **(4) società di capitali**

Forma giuridica: S.R.L. – SOCIETA' DI CAPITALI A RESPONSABILITA' LIMITATA anno di iscrizione: 2025

Durata della Società: 31/12/2050

Data termine: 31/12/2050

I membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i procuratori generali e gli institori, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economico, il socio unico, l'eventuale "amministratore di fatto" ai sensi dell'articolo 2639 ⁽²⁾ del Codice Civile sono i seguenti soggetti:

1. Legali Rappresentante/Amministratori:

carica	nominativo	nascita	codice fiscale	residenza
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante	MAGGIOLI PAOLO	nato a Santarcangelo di Romagna (FO) il 28/01/1965	MGGPLA65A28I304U	Rimini (RN) CAP 47923 Viale delle Grazie n. 15
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante	DONATI PAOLO	nato a Bologna (BO) il 28/02/1940	DNTPLA40B28A944N	Reggio nell'Emilia (RE) CAP 42123 Via Dimitrov 76/12
Amministratore Delegato e Legale Rappresentante	BONATI GIOVANNI	nato a Vimercate (MI) il 09/01/1975	BNTGNN75A09M052D	Osio Sopra (BG) CAP 24040 Via Trieste n. 4
Consigliere Delegato	DONATI ALBERTO	nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 21/05/1969	DNTLRT69E21H223Y	Reggio nell'Emilia (RE) CAP 42123 Via Georgi Dimitrov n. 76/13

2. Sindaci:

carica	nominativo	nascita	codice fiscale	residenza
Presidente del Collegio Sindacale	CONTI VALERIA	nata a Roma (RM) il 13/12/1971	CNTVLR71T53H501I	Roma (RM) CAP 00197 Via Antonio Bertoloni n. 3
Sindaca	LABANTI ROBERTA	nata a Reggio nell'Emilia (RE) il 03/05/1974	LBNRRT74E43H223B	Reggio nell'Emilia (RE) CAP 42123 Via Ruggero Da Vezzano n. 29/1
Sindaca	GIOVANARDI MARIA LUDOVICA	nata a Montecchio Emilia (RE) il 22/01/1986	GVNMLD86A62F463J	Parma (PR) CAP 43121 Strada Sant'Anna n.5
Sindaca Supplente	MONTERUMISI BEATRICE	nata a Bologna (BO) il 26/10/1988	MNTBRC88R66A944Q	Rimini (RN) CAP 47921 in Viale Dandolo n. 9

PARTE

Sindaco Supplente	PETRUCCI MARCO	nato a Riccione (FO) il 28/02/1965	PTRMRC65B28H274R	Rimini (RN) CAP 47923 Via Vittorio Bottego n. 20/D
----------------------	----------------	---------------------------------------	------------------	--

3. Socio di Maggioranza impresa MAGGIOLI S.p.A. con sede in SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), Via del Carpino n. 8, codice fiscale 03176840407, partita IVA 03176840407 **composta da:**

carica	nominativo	nascita	codice fiscale	residenza
Legale Rappresentante e Amministratore Delegato	MAGGIOLI PAOLO	nato a Santarcangelo di Romagna (FO) il 28/01/1965	MGGPLA65A28I304U	Rimini (RN) CAP 47923 Viale delle Grazie n. 15
Amministratore Delegato	MAGGIOLI AMALIA	nata a Santarcangelo di Romagna (FO) il 04/11/1961	MGGMLA61S44I304Q	Rimini (RN) CAP 47921 Viale Baldini n. 1 int. 1
Amministratore Delegato	MAGGIOLI CRISTINA	nata a Santarcangelo di Romagna (FO) il 18/07/1963	MGGCST63L58I304M	Rimini (RN) CAP 47921 Viale Baldini n.1 int 2
Amministratore Delegato	SANESE NICOLAMARIA	nato a Casalbordino (CH) il 04/03/1942	SNSNLM42C04B865A	Rimini (RN) CAP 47924 Via Montescudo n. 174
Consigliere	GIANNI FRANCESCO	nato a Ravenna (RA) il 09/02/1951	GNNFNC51B09H199R	Roma (RM) CAP 00193 Lungotevere dei Mellini n. 17
Consigliere Delegato	SALVATO CARLO	nato a Milano il 08/10/1963	SLVCRL68P02F205E	San Donato Milanese (MI) CAP 20097 Via Angelo Moro n. 18
Consigliere	SAMARITANI ANTONIO	nato a Torino il 02/09/1968	SMRNTN63R08L219Z	Mantova (MN) CAP 46100 Via Carducci n. 35
Responsabile Tecnico	ROTA UGO ROBERTO	nato a San Pellegrino Terme (BG) il 19/04/1963	RTOGBR63D19I079P	Peschiera del Garda (VR) CAP 37019 Via Raimondo Vianello n. 4
Procuratore Speciale	BARTOLINI RENATA	nata a Sogliano al Rubicone (FO) il 24/09/1964	BRTRNT64P64I779V	Sogliano al Rubicone (FC) CAP 47030 Via Trento Trieste n. 16
Procuratore Speciale	BIANCHI ANGELO	nato a Rimini (FO) il 07/10/1966	BNCNGL66R07H294D	Santarcangelo di Romagna (RN) CAP 47822 Via S. Ferrari n. 13
Procuratore Speciale	BRASINI GIAN LUCA	nato a Cesena (FO) il 08/12/1968	BRSGLC68T08C573W	Rimini (RN) CAP 47921 Via Aponia, n. 15 int 2
Procuratore Speciale	RIDOLFI ROBERT	nato a Cesena (FO) il 10/02/1969	RDLRRT69B10C573K	Cesena (FC) CAP 47521 Via Marzabotto n. 87
Procuratore Speciale	VILLA MAURO	nato a Rimini (FO) il 19/10/1963	VLLMRA63R19H294T	Riccione (RN) CAP 47838 Via Dante Alighieri n. 257
Procuratore Speciale	TODISCO DONATO	nato a Bari (BA) il 03/05/1975	TDSDNT75E03A662F	Roma (RM) CAP 00151 in Via Lorenzo Rocci n. 67

PARTE

carica	nominativo	nascita	codice fiscale	residenza
Procuratore Speciale	TUGNOLI GIORGIO	nato a Bologna (BO) il 11/02/1970	TGNRG70B11A944I	Bologna (BO) CAP 40136 Via Francesco Petrarca n. 15
Procuratore Speciale	MUSTICA PATRIZIA	nata a Lamezia Terme (CZ) il 29/03/1970	MSTPRZ70C69M208B	Borghi (FC) CAP 47030 Via Castellaro n. 14
Procuratore Speciale	GARATTONI WILLIAM	nato a Rimini (RN) il 14/12/1982	GRTWLM82T14H294D	Rimini (RN) CAP 47922 Via Linaro n. 12
Procuratore Speciale	BALENA GIOVANNI	nato a Rimini (RN) il 15/09/1970	BLNGNN70P15H294E	Bellaria-Igea Marina (RN) CAP 47814 Via Casadei n. 12
Procuratore Speciale	RICCI STEFANO	nato a Rimini (RN) il 23/11/1976	RCCSFN76S23H294D	Rimini (RN) CAP 47922 Via Piazza Walter Gropius
Procuratore Speciale	PALAZZI STEFANO	nato a Rimini (RN) il 07/03/1981	PLZSFN81C07H294X	Rimini (RN) CAP 47922 Via Fiume Uso n. 5
Procuratore Speciale	CASTELLANO LUCA	nato a Milano (MI) il 21/05/1974	CSTLCU74E21F205Y	Colico (LC) CAP 23823 Via Cà di Nadin n. 6
Procuratore Speciale	SARTI RAFFAELLA	nata a Rimini (RN) il 06/09/1976	SRTRFL76P46H294D	Rimini (RN) CAP 47922 Via Fontanaccia n. 10
Procuratore Speciale	NERI DENIS	nato a Cesena (FC) il 30/06/1972	NREDNS72H30C573A	Cesena (FC) CAP 47521 Via Roversano n. 483
Procuratore Speciale	SANZARO ANTONIO GIUSEPPE	nato ad Adria (RO) il 31/07/1966	SNZNNG66L31A059M	Gatteo (FC) CAP 47043 Via G. Di Vittorio n. 1/b
Procuratore Speciale	STELLA MATTEO	nato a Cesena (FC) il 19/11/1967	STLMTT67S19C573J	Riccione (RN) CAP 47838 Viale Avellino n. 5

4. Organo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001:

nominativo	nascita	codice fiscale	residenza
PRATI PAOLA	nata a Bologna il 26/10/1976	PRTPLA76R66A944J	Reggio nell'Emilia (RE) CAP 42121 Via San Martino n. 9

5. Titolari effettivi:

nominativo	nascita	codice fiscale	residenza
MAGGIOLI PAOLO	nato a Santarcangelo di Romagna (FO) il 28/01/1965	MGGPLA65A28I304U	Rimini (RN) CAP 47923 Viale delle Grazie n. 15
MAGGIOLI AMALIA	nata a Santarcangelo di Romagna (FO) il 04/11/1961	MGGMLA61S44I304Q	Rimini (RN) CAP 47921 Viale Baldini n. 1 int. 1
MAGGIOLI CRISTINA	nata a Santarcangelo di Romagna (FO) il 18/07/1963	MGGCST63L58I304M	Rimini (RN) CAP 47921 Viale Baldini n.1 int 2
MAGGIOLI MANLIO	nato a Santarcangelo di Romagna (FO) il 11/05/1931	MGGMNL31E11I304U	Rimini (RN) CAP 47921 in Viale Dandolo n. 2

PARTE

~~(4.a) Se società in cui il socio unico sia una persona giuridica, spuntare l'opzione che segue~~

☐ Di dichiarare che gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

INOLTRE DICHIARA

☐ di essere

☒ di non essere

- una micro, piccola o media impresa, come definita dall'art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06/05/2003 (GUUE n. L 124 del 20/05/2003) ⁽³⁾ e all'articolo 2 del D.M. 18/04/2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12/10/2005.
- di aver preso atto di quanto disposto nella documentazione tecnico-amministrativa della procedura in oggetto relativamente al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679);
- che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

AGENZIA DELLE ENTRATE			
Ufficio/Sede di	Indirizzo	CAP	Città
Reggio Emilia	Via P.Borsellino, 32	42124	Reggio Emilia
Fax	Tel.		
0522/234230	0522/234111		

- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:
 - INAIL: codice ditta matricola 5648739 competenza sede Reggio Emilia Via Monte Marmolada 5 CAP 42122 REGGIO EMILIA (RE) Tel. 0522 352111 MAIL: reggioemilia@inail.it PEC: reggioemilia@postacert.inail.it, con le seguenti PAT Posizioni assicurative territoriali in essere
 - numero: 37904763 (MAGENTA) aperta dal 01/01/1988
 - numero: 22358503 (CASORIA) aperta dal 30/04/2015
 - numero: 095195719 (REGGIO EMILIA) aperta dal 01/01/2018
 - numero: 095720235 (MATELICA) aperta dal 19/09/2019
 - numero: 96114318 (FOGGIA) aperta dal 08/04/2021
 - numero: 96746205 (BROLO) aperta dal 04/09/2023
 - numero: 97066642 (VERONA) aperta dal 18/11/2024
 - numero: 96966596 (GRASSOBBIO) aperta dal 16/05/2024
 - numero: 97098156 (POGGIO MIRTETO) aperta dal 01/01/2025
 - numero: 93257873 (TREVIOLO) aperta dal 01/10/2025

PARTE

- INPS: matricola azienda 6807363829 competenza sede Agenzia Reggio Emilia Via Previdenza Sociale, 6 42124 REGGIO EMILIA (RE) Tel. 803164 codice sede 6800 MAIL: direzione.reggioemilia@inps.it PEC: direzione.provinciale.reggioemilia@postacert.inps.gov.it

e di essere in regola con i relativi versamenti.

PARTE I

Requisiti di ordine generale e cause di esclusione automatica

(Art. 94 D.Lgs. 36/2023) ⁽⁴⁾ In

ordine ai requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

DICHIARA

- ☒ che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94, tenuto conto che, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 94, la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, comma 7, del Codice Penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- ☒ che, con riferimento al sottoscritto dichiarante e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo Codice
- ☒ di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto;
- ☒ che, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 ⁽⁵⁾ al D.Lgs. 36/2023).

II

Cause di esclusione NON automatica

PARTE

(Art. 95 D.Lgs. 36/2023) ⁽⁶⁾ In

ordine ai requisiti di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

DICHIARA

☒ che l'operatore economico non versa in alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso D.Lgs. 36/2023 ⁽⁷⁾ ;

(art. 95, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023):

- che l'operatore economico non ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Al proposito si precisa che, ferma restando l'inesistenza di cause impeditive alla partecipazione alla procedura di gara e al solo fine di garantire la massima trasparenza dello scrivente operatore economico, con specifico riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3 lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 si dichiara la presenza di un'annotazione nel Casellario Informativo ANAC (Area B), a seguito di risoluzione contrattuale disposta da A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. (Prov. n. 24231 del 26/09/2025) relativa agli ordini OA20001907, OA21001423 e OA21001480 (CIG Z05300A1A9 e Y3832EC563). Apkappa S.r.l. ha prontamente attivato una procedura di mediazione volta all'annullamento della risoluzione e all'accertamento della correttezza del proprio operato tuttora pendente. L'annotazione in Area B, per espressa previsione normativa, non comporta l'esclusione automatica dalla partecipazione alle gare.

In virtù di quanto sopra, si ritiene che l'episodio descritto sia di natura meramente tecnica e limitato a una divergenza interpretativa sull'adeguamento dei sistemi, non idoneo a configurare un difetto di affidabilità ai fini della presente procedura.

☒ che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 ⁽⁴⁾ del D.Lgs. 36/2023, che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

PARTE

III

Eventuali Misure di Self-Cleaning

(Art. 96, comma 6, D.Lgs. 36/2023) ⁽⁸⁾

In ordine ai requisiti di cui all'art. 96, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

DICHIARA

~~(eventuale, non compilare se ipotesi non sussistente)~~

~~che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del D.Lgs. 36/2023, ossia~~
~~(indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione)~~

÷

☐ ~~comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di self-cleaning~~

~~(9)~~

eppure

☐ ~~comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente dichiarazione, di NON aver potuto adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta in quanto (specificare la motivazione)~~

~~e si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.~~

IV

Requisiti di ordine speciale

(Art. 100 D.Lgs. 36/2023) ⁽¹⁰⁾ In

ordine ai requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

DICHIARA

PARTE

Che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dall'Ente Appaltante al fine di selezionare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono posseduti da questo operatore economico.

In particolare, dichiara:

☒ **quanto al requisito di capacità economica e finanziaria**, che l'operatore economico che rappresenta possiede un fatturato globale almeno pari al valore stimato della procedura in oggetto, maturato complessivamente nel triennio precedente a quello dell'anno in cui viene avviata la procedura in oggetto:

Anno	Fatturato globale [€]
2022	€ 20.999.336,00
2023	€ 23.805.415,00
2024	€ 38.541.412,00

☒ **quanto al requisito di capacità tecnica e professionale**, che l'operatore economico che rappresenta ha eseguito nel triennio 2024/2025/2026 contratti analoghi a quello in oggetto, anche a favore di soggetti privati, per un importo totale almeno pari al valore stimato dell'appalto:

ANNO	DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO TOTALE	COMMITTENTE
2022	assistenza software 22/23/24/25	15.458,00	61.832,00	COMUNE DI CASSINA RIZZARDI
2023	assistenza software 23/24/25	8.114,00	24.342,00	COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
2024	assistenza software 24/25/26	13.152,96	39.458,88	COMUNE DI ANDRIA

PARTE V
Dichiarazioni finali

In riferimento a quanto fino ad ora indicato,

DICHIARA INFINE

DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nella documentazione relativa alla procedura in oggetto;

DI ESSERE consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

DI IMPEGNARSI ad eseguire le prestazioni in parola secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla stazione appaltante;

DI ESSERE EDOTTO degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

DI NON AVER CONCLUSO contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Ente appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'operatore economico che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;

DI ESSERE CONSAPEVOLE che i pagamenti conseguenti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di eventuale affidamento avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti/subcontratti) i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;

DI IMPEGNARSI a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

☒ DI APPLICARE ai propri dipendenti il seguente Contratto Nazionale (CCNL): COMMERCIO (Terziario, Distribuzione e Servizi) CNEL H011

Oppure

☐ CHE il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti è il seguente:

~~..... e che lo stesso, in quanto equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendosi sin da ora la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 36/2023;~~

☐ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i. ⁽¹¹⁾ ;

Oppure

☒ la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i. ⁽¹²⁾ ;

DI NON AVER RESO, nell'anno antecedente la data di avvio della procedura in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso della Pubblica Amministrazione;

DI AVER ADEMPIUTO all'interno della propria organizzazione (azienda, studio professionale, etc.) agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

DI AVER PRESO CONOSCENZA e di aver tenuto conto per la formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto;

DI AVERE NEL COMPLESSO PRESO CONOSCENZA della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dell'appalto medesimo, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

DI AVERE TENUTO CONTO, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

DI AVER TENUTO CONTO nell'offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto nonché di tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario previsti nel bando e/o nella di richiesta di offerta;

DI NON PARTECIPARE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 14, ⁽¹³⁾ e art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in qualsiasi altra forma alla presente procedura;

DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, le caratteristiche e le condizioni indicate nella documentazione tecnica, amministrativa e progettuale di procedura per l'esecuzione dell'appalto;

DI AUTORIZZARE l'Ente ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità stabilite nell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ⁽¹⁴⁾ nonché dalle disposizioni della L. 241/1990 e s.m.i. , da parte dei soggetti legittimamente interessati, agli atti ed alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime che non costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

DI INDICARE le seguenti persone quali soggetti incaricati in qualità di referente/i progettuale/i per l'esecuzione dell'appalto in oggetto:

Cognome e nome	Codice fiscale	Carica e/o qualifica ricoperta
Alberto Donati	DNLT69E21H223Y	Consigliere Delegato e Responsabile Segreteria Commerciale/Ufficio Contratti

DI ESSERE INFORMATO, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Titolare del trattamento è l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale (con sede in I Via Tamburù n. 10 41027 Pievepelago (MO) e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Responsabile del procedimento individuato dall'Ente medesimo.

Si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679 e s.m.i. circa i diritti degli interessati in ordine ai dati personali;

DI AUTORIZZARE, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'Ente appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

Elenco eventuali allegati

<i>Num.</i>	<i>Descrizione</i>
1	Dichiarazione Apkappa art 94/95

Reggio Emilia, 16 Marzo 2026 APKAPPA S.r.l.

PAOLO DONATI

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
firmato digitalmente ai sensi art.21 D.Lgs.82/2005 e s.m.i.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AI
SENSI ARTT. 19 ET 19 bis
D.P.R. n. 445 28 dicembre 2000

firmato digitalmente ai sensi
art.21 D.Lgs.82/2005 e s.m.i

C.F.: DNTPLA40B28A944N





Reggio nell'Emilia, 16 Marzo 2026

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

e riferita agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 nell'ambito delle procedure di affidamento)

Il sottoscritto **DONATI PAOLO**,

nato il 28/02/1940 a Bologna (BO) residente a Reggio nell'Emilia (RE), Via Dimitrov 76/12

codice fiscale DNTPLA40B28A944N//

in qualità di Vice Presidente del CDA e Legale Rappresentante della società **APKAPPA SRL**

con sede Legale e Amministrativa in Reggio Emilia (RE), Italia - in Via M. Gandhi, 24/A, C.A.P. 42123

Operativa Comune di MAGENTA (MI), Italia - in Via Milano 89/91, C.A.P. 20013

con recapiti tel. 02 94454000, fax 02 94454339, apkappa@apkappa.it, apkappa@legalmail.it, www.apkappa.it

iscritta al Registro delle Imprese dell'Emilia C.F./P.I.V.A. n. 08543640158

- consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché alla decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere
- in adempimento a quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in merito alla comprova di stati, qualità personali e di terzi di cui si abbia diretta conoscenza e fatti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti di notorietà

DICHIARA

- che la scrivente società è iscritta al registro delle imprese per attività coerenti ai servizi oggetto dell'affidamento in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 3 d.lgs. 36/2023
- che i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo e il socio di maggioranza, per cui si rende la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 94 commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023 sono di seguito elencati:

6. Legali Rappresentante/Amministratori:

carica	nominativo	nascita	codice fiscale	residenza
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante	MAGGIOLI PAOLO	nato a Santarcangelo di Romagna (FO) il 28/01/1965	MGGPLA65A28I304U	Rimini (RN) CAP 47923 Viale delle Grazie n. 15
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante	DONATI PAOLO	nato a Bologna (BO) il 28/02/1940	DNTPLA40B28A944N	Reggio nell'Emilia (RE) CAP 42123 Via Dimitrov 76/12
Amministratore Delegato e Legale Rappresentante	BONATI GIOVANNI	nato a Vimercate (MI) il 09/01/1975	BNTGNN75A09M052D	Osio Sopra (BG) CAP 24040 Via Trieste n. 4
Consigliere Delegato	DONATI ALBERTO	nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 21/05/1969	DNTLRT69E21H223Y	Reggio nell'Emilia (RE) CAP 42123 Via Georgi Dimitrov n. 76/13

7. Sindaci:

carica	nominativo	nascita	codice fiscale	residenza
Presidente del Collegio Sindacale	CONTI VALERIA	nata a Roma (RM) il 13/12/1971	CNTVLR71T53H501I	Roma (RM) CAP 00197 Via Antonio Bertoloni n. 3
Sindaca	LABANTI ROBERTA	nata a Reggio nell'Emilia (RE) il 03/05/1974	LBNRRT74E43H223B	Reggio nell'Emilia (RE) CAP 42123 Via Ruggero Da Vezzano n. 29/1
Sindaca	GIOVANARDI MARIA LUDOVICA	nata a Montecchio Emilia (RE) il 22/01/1986	GVNMLD86A62F463J	Parma (PR) CAP 43121 Strada Sant'Anna n.5
Sindaca Supplente	MONTERUMISI BEATRICE	nata a Bologna (BO) il 26/10/1988	MNTBRC88R66A944Q	Rimini (RN) CAP 47921 in Viale Dandolo n. 9
Sindaco Supplente	PETRUCCI MARCO	nato a Riccione (FO) il 28/02/1965	PTRMRC65B28H274R	Rimini (RN) CAP 47923 Via Vittorio Bottego n. 20/D

8. Socio di Maggioranza impresa MAGGIOLI S.p.A. con sede in SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), Via del Carpino n. 8, codice fiscale 03176840407, partita IVA 03176840407 composta da:

carica	nominativo	nascita	codice fiscale	residenza
Legale Rappresentante e Amministratore Delegato	MAGGIOLI PAOLO	nato a Santarcangelo di Romagna (FO) il 28/01/1965	MGGPLA65A28I304U	Rimini (RN) CAP 47923 Viale delle Grazie n. 15
Amministratore Delegato	MAGGIOLI AMALIA	nata a Santarcangelo di Romagna (FO) il 04/11/1961	MGGMLA61S44I304Q	Rimini (RN) CAP 47921 Viale Baldini n. 1 int. 1
Amministratore Delegato	MAGGIOLI CRISTINA	nata a Santarcangelo di Romagna (FO) il 18/07/1963	MGGCST63L58I304M	Rimini (RN) CAP 47921 Viale Baldini n.1 int 2
Amministratore Delegato	SANESE NICOLAMARIA	nato a Casalbordino (CH) il 04/03/1942	SNSNLM42C04B865A	Rimini (RN) CAP 47924 Via Montescudo n. 174
Consigliere	GIANNI FRANCESCO	nato a Ravenna (RA) il 09/02/1951	GNNFNC51B09H199R	Roma (RM) CAP 00193 Lungotevere dei Mellini n. 17
Consigliere Delegato	SALVATO CARLO	nato a Milano il 08/10/1963	SLVCRL68P02F205E	San Donato Milanese (MI) CAP 20097 Via Angelo Moro n. 18
Consigliere	SAMARITANI ANTONIO	nato a Torino il 02/09/1968	SMRNTN63R08L219Z	Mantova (MN) CAP 46100 Via Carducci n. 35
Responsabile Tecnico	ROTA UGO ROBERTO	nato a San Pellegrino Terme (BG) il 19/04/1963	RTOGBR63D19I079P	Peschiera del Garda (VR) CAP 37019 Via Raimondo Vianello n. 4
Procuratore Speciale	BARTOLINI RENATA	nata a Sogliano al Rubicone (FO) il 24/09/1964	BRTRNT64P64I779V	Sogliano al Rubicone (FC) CAP 47030 Via Trento Trieste n. 16
Procuratore Speciale	BIANCHI ANGELO	nato a Rimini (FO) il 07/10/1966	BNCNGL66R07H294D	Santarcangelo di Romagna (RN) CAP 47822 Via S. Ferrari n. 13
Procuratore Speciale	BRASINI GIAN LUCA	nato a Cesena (FO) il 08/12/1968	BRSGLC68T08C573W	Rimini (RN) CAP 47921 Via Aponia, n. 15 int 2

carica	nominativo	nascita	codice fiscale	residenza
Procuratore Speciale	RIDOLFI ROBERT	nato a Cesena (FO) il 10/02/1969	RDLRRT69B10C573K	Cesena (FC) CAP 47521 Via Marzabotto n. 87
Procuratore Speciale	VILLA MAURO	nato a Rimini (FO) il 19/10/1963	VLLMRA63R19H294T	Riccione (RN) CAP 47838 Via Dante Alighieri n. 257
Procuratore Speciale	TODISCO DONATO	nato a Bari (BA) il 03/05/1975	TDSDNT75E03A662F	Roma (RM) CAP 00151 in Via Lorenzo Rocci n. 67
Procuratore Speciale	TUGNOLI GIORGIO	nato a Bologna (BO) il 11/02/1970	TGNRG70B11A944I	Bologna (BO) CAP 40136 Via Francesco Petrarca n. 15
Procuratore Speciale	MUSTICA PATRIZIA	nata a Lamezia Terme (CZ) il 29/03/1970	MSTPRZ70C69M208B	Borghi (FC) CAP 47030 Via Castellaro n. 14
Procuratore Speciale	GARATTONI WILLIAM	nato a Rimini (RN) il 14/12/1982	GRTWLM82T14H294D	Rimini (RN) CAP 47922 Via Linaro n. 12
Procuratore Speciale	BALENA GIOVANNI	nato a Rimini (RN) il 15/09/1970	BLNGNN70P15H294E	Bellaria-Igea Marina (RN) CAP 47814 Via Casadei n. 12
Procuratore Speciale	RICCI STEFANO	nato a Rimini (RN) il 23/11/1976	RCCSFN76S23H294D	Rimini (RN) CAP 47922 Via Piazza Walter Gropius
Procuratore Speciale	PALAZZI STEFANO	nato a Rimini (RN) il 07/03/1981	PLZSFN81C07H294X	Rimini (RN) CAP 47922 Via Fiume Uso n. 5
Procuratore Speciale	CASTELLANO LUCA	nato a Milano (MI) il 21/05/1974	CSTLCU74E21F205Y	Colico (LC) CAP 23823 Via Cà di Nadin n. 6
Procuratore Speciale	SARTI RAFFAELLA	nata a Rimini (RN) il 06/09/1976	SRTRFL76P46H294D	Rimini (RN) CAP 47922 Via Fontanaccia n. 10
Procuratore Speciale	NERI DENIS	nato a Cesena (FC) il 30/06/1972	NREDNS72H30C573A	Cesena (FC) CAP 47521 Via Roversano n. 483
Procuratore Speciale	SANZARO ANTONIO GIUSEPPE	nato ad Adria (RO) il 31/07/1966	SNZNNG66L31A059M	Gatteo (FC) CAP 47043 Via G. Di Vittorio n. 1/b
Procuratore Speciale	STELLA MATTEO	nato a Cesena (FC) il 19/11/1967	STLMTT67S19C573J	Riccione (RN) CAP 47838 Viale Avellino n. 5

9. Organo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001:

nominativo	nascita	codice fiscale	residenza
PRATI PAOLA	nata a Bologna il 26/10/1976	PRTPLA76R66A944J	Reggio nell'Emilia (RE) CAP 42121 Via San Martino n. 9

10. Titolari effettivi:

nominativo	nascita	codice fiscale	residenza
MAGGIOLI PAOLO	nato a Santarcangelo di Romagna (FO) il 28/01/1965	MGGPLA65A28I304U	Rimini (RN) CAP 47923 Viale delle Grazie n. 15
MAGGIOLI AMALIA	nata a Santarcangelo di Romagna (FO) il 04/11/1961	MGGMLA61S44I304Q	Rimini (RN) CAP 47921 Viale Baldini n. 1 int. 1
MAGGIOLI CRISTINA	nata a Santarcangelo di Romagna (FO) il 18/07/1963	MGGCST63L58I304M	Rimini (RN) CAP 47921 Viale Baldini n.1 int 2
MAGGIOLI MANLIO	nato a Santarcangelo di Romagna (FO) il 11/05/1931	MGGMNL31E11I304U	Rimini (RN) CAP 47921 in Viale Dandolo n. 2

e che la presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data odierna;

- la non sussistenza nei confronti dell'operatore economico di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dagli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara:

(art. 94, comma 1 del D.Lgs. 36/2023):

- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(art. 94, comma 2 del D.Lgs. 36/2023):

- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, non sussistono ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice.

(art. 94, comma 5 lettera a) del D.Lgs. 36/2023):

- che l'operatore economico non è destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

(art. 94, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 36/2023):

- che l'operatore economico è in regola con gli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

(art. 94, comma 5 lettera c) del D.Lgs. 36/2023)

- in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che l'operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(art. 94, comma 5 lettera d) del D.Lgs. 36/2023):

- che l'operatore economico non è stato sottoposto a liquidazione giudiziale e non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e nei suoi confronti non è in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure.

(art. 94, comma 5 lettera e) del D.Lgs. 36/2023):

- che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

(art. 94, comma 5 lettera f) del D.Lgs. 36/2023);

- che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

(art. 94, comma 6 del D.Lgs. 36/2023);

- che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

(art. 95, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023):

- che non sussistono gravi infrazioni alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

(art. 95, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023):

- che la partecipazione alla procedura di affidamento dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile.

(art. 95, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023):

- la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive.

(art. 95, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023):

- che l'operatore economico non ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Al proposito si precisa che, ferma restando l'inesistenza di cause impeditive alla partecipazione alla procedura di gara e al solo fine di garantire la massima trasparenza dello scrivente operatore economico, con specifico riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3 lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 si dichiara la presenza di un'annotazione nel Casellario Informatico ANAC (Area B), a seguito di risoluzione contrattuale disposta da A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. (Prov. n. 24231 del 26/09/2025) relativa agli ordini OA20001907, OA21001423 e OA21001480 (CIG Z05300A1A9 e Y3832EC563). Apkappa S.r.l. ha prontamente attivato una procedura di mediazione volta all'annullamento della risoluzione e all'accertamento della correttezza del proprio operato tuttora pendente. L'annotazione in Area B, per espressa previsione normativa, non comporta l'esclusione automatica dalla partecipazione alle gare.

In virtù di quanto sopra, si ritiene che l'episodio descritto sia di natura meramente tecnica e limitato a una divergenza interpretativa sull'adeguamento dei sistemi, non idoneo a configurare un difetto di affidabilità ai fini della presente procedura.

(art. 95, comma 2) del D.Lgs. 36/2023):

che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

DICHIARA INOLTRE

- che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
 - INAIL: codice ditta matricola 5648739 competenza sede Reggio Emilia Via Monte Marmolada 5
CAP 42122 REGGIO EMILIA (RE) Tel. 0522 352111 MAIL: reggioemilia@inail.it PEC:
reggioemilia@postacert.inail.it, con le seguenti PAT Posizioni assicurative territoriali in essere
 - numero: 37904763 (MAGENTA) aperta dal 01/01/1988
 - numero: 22358503 (CASORIA) aperta dal 30/04/2015
 - numero: 095195719 (REGGIO EMILIA) aperta dal 01/01/2018
 - numero: 095720235 (MATELICA) aperta dal 19/09/2019
 - numero: 96114318 (FOGGIA) aperta dal 08/04/2021
 - numero: 96746205 (BROLO) aperta dal 04/09/2023
 - numero: 97066642 (VERONA) aperta dal 18/11/2024
 - numero: 96966596 (GRASSOBBIO) aperta dal 16/05/2024
 - numero: 97098156 (POGGIO MIRTETO) aperta dal 01/01/2025
 - numero: 93257873 (TREVIOLO) aperta dal 01/10/2025

- INPS: matricola azienda 6807363829 competenza sede Agenzia Reggio Emilia Via Previdenza Sociale, 6 42124 REGGIO EMILIA (RE) Tel. 803164 codice sede 6800 MAIL: direzione.reggioemilia@inps.it PEC: direzione.provinciale.reggioemilia@postacert.inps.gov.it

– che il CCNL applicato è: Commercio Confcommercio.

Infine, preso atto di quanto disposto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e, ai sensi dell'art. 13, avendo preso visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali, con la firma della presente il sottoscritto esprime liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati in Vostro possesso per le finalità inerenti le attività contrattuali e tutti gli adempimenti connessi.

APKAPPA S.r.l.

PAOLO DONATI

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
firmato digitalmente ai sensi art.21 D.Lgs.82/2005 e s.m.i.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AI
 SENSI ARTT. 19 ET 19 bis
 D.P.R. n. 445 28 dicembre 2000

firmato digitalmente ai sensi
 art.21 D.Lgs.82/2005 e s.m.i

C.F.: DNTPLA40B28A944N



- (1) In caso di procuratore allegare copia della procura firmata digitalmente o in copia scansionata con allegati i relativi documenti di identità in corso di validità.

- (2) Codice Civile - Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e s.m.i.

Art. 2639 - Estensione delle qualifiche soggettive

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

- (3) La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (unità lavorative/anno, n.d.r.), il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

- (4) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 94 - Cause di esclusione automatica

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: **a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; **b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; **c)** false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; **d)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995; **e)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; **f)** delitti di cui agli articoli 648-bis, 648ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; **g)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; **h)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, disossessione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato. **3.** L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti: **a)** dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; **b)** del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; **c)** di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; **d)** dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; **e)** dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; **f)** dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; **g)** del direttore tecnico o del socio unico; **h)** dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi: **a)** l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; **b)** l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito; **c)** in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta,

copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; **d)** l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali; **e)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; **f)** l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

- (5) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

ALLEGATO II.10 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (Articoli 94, comma 6 e 95, comma 2)

Articolo 1 - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. - **2.** In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2 - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla: **a)** notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici; **b)** notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici; **c)** notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 3 - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Articolo 4 - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. - **2.** Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

- (6) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 95 - Cause di esclusione non automatica

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: **a)** sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; **b)** che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile; **c)** sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive; **d)** sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara; **e)** che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando: **a)** il reato è stato depenalizzato; **b)** è intervenuta la riabilitazione; **c)** nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; **d)** il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; **e)** la condanna è stata revocata.

(7) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 98 - Illecito professionale grave

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: **a)** elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; **b)** idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; **c)** adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere da verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: **a)** sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto; **b)** condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; **c)** condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; **d)** condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; **e)** condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di instestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; **f)** omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione; **g)** contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; **h)** contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: **1)** abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; **2)** bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; **3)** i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale; **4)** i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; **5)** i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante unodegli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
 5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.
 6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: **a)** quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore; **b)** quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente; **c)** quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili; **d)** quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi; **e)** quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione; **f)** quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati; **g)** quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; **h)** quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale;
 7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.
 8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.
- (8) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 96 - Disciplina dell'esclusione

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.
2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.
3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente: **a)** comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6; **b)** comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.
4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.
5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.
6. *Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.*
7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto: **a)** in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; **b)** per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; **c)** per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.
10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano: **a)** per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a); **b)** per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d); **c)** nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente: **1)** dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante

tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98; **2)** dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto; **3)** dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio. **12.** L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti disubappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

(9) L'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

(10) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 100 - Requisiti di ordine speciale

1. Sono requisiti di ordine speciale: **a)** l'idoneità professionale; **b)** la capacità economica e finanziaria; **c)** le capacità tecniche e professionali.

2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. In sede di prima applicazione del codice l'allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

5. Per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione gli operatori economici devono: **a)** essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività, prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione; **b)** non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di qualificazione; **c)** essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.

6. L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.

7. Fino alla emanazione del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.
 8. Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 sono in ogni caso disciplinati: **a)** la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l'operatore economico richieda la conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva; **b)** i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico; **c)** le modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonché i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6; **d)** le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione; **e)** le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione; **f)** il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti; **g)** i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.
 9. Relativamente agli organismi di attestazione, con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 sono in ogni caso disciplinati: **a)** i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di qualificazione degli operatori economici nonché la procedura per ottenere l'autorizzazione; **b)** le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC nell'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del contraddittorio; **c)** le modalità dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'ANAC; **d)** gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della documentazione in capo agli organismi di attestazione; **e)** gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo agli organismi di attestazione.
 10. Con il regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.
 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
 12. Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.
 13. Gli organismi di cui al comma 4 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.
- (11) Nel caso di operatore economico che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
 - (12) Nel caso di operatore economico che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000.
 - (13) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 68 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici (parte)

14. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

- (14) Codice contratti pubblici - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Articolo 28 - Trasparenza dei contratti pubblici

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

NOTE

4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.